

Verbale n. 72 del 01/12/2017

III° Commissione

Alle ore 10,15 si aprono i lavori di Commissione alla presenza dei consiglieri Ingrassia Antonio e Tripoli Salvatore che assume la carica di Presidente, verbalizza la seduta il Geom. Raffa Rosolino in qualità di Segretario constatata la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata alle ore 11,00.

Alle ore 11,00 si riaprono i lavori di Commissione alla presenza dei Consiglieri Ingrassia Antonio, Cerniglia Filippo e Tripoli Salvatore che assume la carica di Presidente, verbalizza la seduta il Geom. Raffa Rosolino che assume la funzione di Segretario.

La commissione prosegue i lavori di approfondimento in merito alle problematiche riguardanti gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale in applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/01 e s.m.i..

Alle ore 11,20 entra in commissione la Consiglieria Alessandra Montadoni.

Nello specifico si continua con l'approfondimento del regolamento approvato nell'ultimo Consiglio Comunale riguardante gli immobili acquisiti al Patrimonio Comunale, rammentando l'art. 8 del predetto regolamento, che recita:

Le costruzioni abusive sono trattate secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 31/05/1994 n. 17, e della circolare n.3/2001 emanata dal dirigente generale dell' A.R.T.A. Dipartimento Urbanistica, laddove si afferma che le procedure di cui all'art. 4 della L.R. n. 17/94 non sono soggette a termini perentori, ma ordinatori.

Alle ore 11,35 arriva in Commissione il Geom. Vella facente parte dell'Area IX Patrimoniale, che nello specifico si occupa della determinazione del prezzo di locazione per gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, illustrando nel dettaglio le modalità di calcolo della locazione dichiarando che come riferimento si sono serviti dell'OMI (osservatorio del mercato mobiliare italiano) osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, specificando che si è fatto riferimento al Nostro Regolamento sugli "immobili acquisiti al patrimonio Comunale" che fa riferimento all'art. 4 della L.R. 31/05/1994 n. 17.

Nello specifico l' 4 della L.R. 31/05/1994 n. 17 recita:

1. Entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, su proposta del sindaco, considerate le necessità di edilizia residenziale nel territorio comunale, da soddisfare anche mediante il ricorso al patrimonio edilizio pubblico, possono stabilire che le procedure successive all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano regolate dalle disposizioni del presente articolo, oltre che dalle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 2. Qualora l'opera





abusiva risulti adibita a dimora abituale e principale del responsabile dell'abuso e del suo nucleo familiare, anche di fatto, il sindaco, dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta del responsabile dell'abuso, può concedere il diritto di abitazione sull'immobile al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare, nei limiti e con i contenuti di cui agli articoli 1022, 1023, 1024 e 1025 del codice civile. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la concessione del diritto è soggetta alle seguenti condizioni: a) l'istanza al sindaco deve essere presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo; b) la costruzione deve essere stata ultimata entro il 23 marzo 1992;¹ c) il concessionario non deve essere proprietario di altro immobile idoneo a soddisfare le esigenze abitative proprie e del suo nucleo familiare; d) il concessionario deve pagare un'indennità ragguagliata agli oneri di urbanizzazione, determinati con riferimento ai valori vigenti alla data di pubblicazione della presente legge, ed ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché una somma annuale pari al canone minimo dovuto per alloggi di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto della concessione di abitazione;² 1 Con l'art. 8, lett. a) della L.R. 18/94, le parole "30 settembre 1993" sono state sostituite con la parole "23 marzo 1992", per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile - 5 maggio 1994. 2 Con l'art. 8, lett. d) della L.R. 18/94 l'ultimo periodo del comma 3, lett.d), è stato aggiunto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile - 5 maggio 1994. e) il concessionario deve aver realizzato l'opera su area di cui aveva il legittimo possesso. 4. L'accertamento delle condizioni previste per la concessione del diritto di abitazione è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, alla quale le relative istanze sono trasmesse dagli uffici comunali entro trenta giorni dal ricevimento. 5. Il diritto di abitazione viene concesso con provvedimento del Sindaco, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento favorevole della commissione di cui al comma 4. 6. (Comma omissso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 27 aprile - 5 maggio 1994). 7. Sono in ogni caso a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile concesso in abitazione, nonché le spese per l'eventuale adeguamento sismico e l'eventuale completamento esterno ai sensi del



regolamento di edilizia comunale. Gli interventi di completamento esterno e di recupero estetico dell'immobile devono essere fissati nell'atto di concessione, su parere della commissione edilizia. 8. I procedimenti amministrativi di repressione dell'abusivismo edilizio attualmente in corso rimangono sospesi, ferma restando la prosecuzione delle attività processuali innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa, sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concessione del diritto di abitazione, di cui al comma 3. 9. L'immobile acquisito e concesso in abitazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune. 10. La concessione del diritto di abitazione può essere rilasciata purché il mantenimento dell'immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni generali di zona previste dagli strumenti urbanistici.

Alle ore 12,30 il geom. Vella si allontana dalla commissione.

Alle ore 12,45 si allontana il consigliere Cerniglia Filippo.

La commissione procede nella discussione di quanto trattato con il geom. Vella, alle ore 13,25 la commissione conclude i lavori e decide di autoconvocarsi per i giorni:


- 05/12/2017 alle ore 10,00;
- 07/12/2017 alle ore 10,00;
- 12/12/2017 alle ore 14,30;

con il seguente ODG:


- Approfondimento modalità di assegnazione pubblica utilità immobili abusivi;
- Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici in via Crispino Vicari n. 16;
- Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalenti interessi pubblici in via Crispino Vicari s.n.c.;
- Varie ed eventuali.

Misilmeri li, 01/12/2017

Il Presidente



I Componenti



Il Segretario

